

Egr. sig. Di Sacco,

Le scrivo causa due decisioni arbitrali da me subite, del tutto contraddittorie tra loro, per sapere quale delle due fosse corretta (o nessuna, o entrambe).

#### 1° caso

Io ero Sud, dichiarante nel contratto di 2 ♥ x, dopo una licita nella quale Ovest aveva aperto di 1♦ per poi ridichiarare il colore. A metà mano circa, in presa, ho giocato il 10♦ dalla mano con l'intenzione di tagliarlo con il J del morto, così da forzare la Q di atout avversaria (il colore era originariamente distribuito AKxxx in mano e Jxx al morto), poiché avevo ragione di supporre che Est avesse un colore di ♥ robusto ed io volevo indebolirlo contestualmente eliminando una ♦ perdente. Con mia grande sorpresa, Ovest ha scartato il 4♣, tanto che gli ho chiesto se fosse certo di non avere più ♦. Di fronte alla risposta affermativa, e pur non capendo come fosse possibile, ho allora tagliato con il 6♥, prontamente surtagliato dall'8!

Est ha proseguito incassando l'A♣, sul quale Ovest ha scartato ♦(!) e ha poi dato il taglio al compagno. Totale: 2♥ contratti meno tre, trasformati dall'arbitro in meno due in quanto, a suo dire, il giocatore colpevole, e non la linea colpevole, non aveva fatto prese in più in seguito alla renonce.

Ho allora contestato tale decisione, ed ho chiesto di riunire una commissione locale di appello, ma sono stato informato che tale commissione non esiste più.

Ho quindi chiesto all'arbitro di vedere l'articolo in base al quale (da settembre 2008, a suo dire) si applicava la regola relativa al solo giocatore colpevole, e mi è stato mostrato un articolo del Codice (che per la verità non ho capito molto bene).

#### 2° caso

In altra circostanza, e con un diverso arbitro, è successo che sono stato io a fare renonce, e ad essere penalizzato – mi chiedo a questo punto se giustamente o meno – di due prese.

Sempre nella condizione di dichiarante, e sempre in Sud, Ovest, alla mia sinistra, ha giocato una ♦, io ho messo il J, ed Est ha superato con la Q. Ebbene, se pure in possesso di AK10 nel colore, io ho tagliato (sic!). Quando, nel proseguo, ho messo in tavola un onore di ♦, gli avversari hanno chiamato l'arbitro il quale, al termine, mi ha penalizzato di due prese.

A Lei la parola.

Cordiali saluti,  
Lettera firmata

Egr. signore,

come può facilmente comprendere, devo necessariamente premettere che tutto quanto seguirà parte dal presupposto che i fatti da Lei narrati corrispondano integralmente al vero, perché se è vero che non ho alcuna ragione di dubitare delle Sue affermazioni, è altrettanto vero che i personaggi coinvolti mantengono il sacrosanto diritto di argomentare a loro volta, eventualmente fornendo un contributo testimoniale diverso dal Suo.

Comincio semplicemente dalla normativa coinvolta, ovvero l'Articolo 64 del Codice (tuttavia, l'argomento è trattato anche nei precedenti Articoli dal 61 al 63, sebbene quanto in essi contenuto non sia strettamente rilevante nel nostro caso).

## ARTICOLO 64 - PROCEDURA DOPO LA CONSUMAZIONE DI UNA RENONCE

### A. Rettifica a seguito di una renonce

1. Quando la renonce sia divenuta consumata:
  - (a) e la presa nella quale è stata commessa la renonce sia stata vinta dal giocatore colpevole<sup>40</sup>, dopo che il gioco sia terminato, la presa in cui sia stata commessa la renonce sarà trasferita alla linea innocente, insieme ad una qualunque delle prese successive vinte dalla linea colpevole.
  - (b) e la presa nella quale sia stata commessa la renonce non sia stata vinta dal giocatore colpevole<sup>41</sup>, allora, se la linea colpevole ha vinto quella presa o qualsiasi altra presa successiva, dopo che il gioco sia terminato una presa verrà trasferita alla linea innocente.

### B. Nessuna rettifica

Non verrà effettuata nessuna rettifica, tra quelle esposte nel punto A a seguito di una renonce consumata:

1. se la linea colpevole non vince né la presa della renonce, né nessuna altra presa successiva;
2. se si tratta di una renonce successiva dello stesso giocatore nello stesso seme. Può trovare applicazione l'Articolo 64C;
3. se la renonce era stata commessa nel mancare di giocare una qualsiasi carta scoperta sul tavolo o appartenente ad una mano scoperta sul tavolo, compresa una carta appartenente alla mano del morto;
4. se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che un membro della linea innocente abbia effettuato una chiamata nella mano successiva;
5. se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che il round sia finito;
6. se si tratta una renonce commessa alla dodicesima presa;
7. quando entrambe le linee hanno commesso renonce nello stesso board.

### C. Responsabilità dell'Arbitro riguardo al ripristino dell'equità

Quando, dopo una qualsiasi renonce consumata, comprese quelle non soggette a rettifica, l'Arbitro ritenga che la linea innocente non sia stata sufficientemente compensata dalle disposizioni di questo Articolo per il danno subito, egli dovrà attribuire un punteggio arbitrale.

<sup>40</sup> Per gli scopi di questo articolo, una presa vinta con una carta del morto non è stata vinta dal dichiarante.

Come Lei può verificare, l'affermazione del primo dei due arbitri riguardante il trasferimento delle sole prese vinte dal giocatore colpevole, e non dalla sua linea, è manifestamente erronea, dato che tanto il punto AI(a) che l'AI(b) parlano chiaramente di linea.

Tuttavia, almeno per quanto riguarda la semplice penalità da applicarsi, ebbene quella di una presa era corretta, visto che, come ancora si evince dai punti AI(a) e l'AI(b), una penalità di due prese viene comminata solo se è il colpevole ad avere vinto la presa della renonce (non escludo che l'arbitro questo avesse detto, e che possa esserci stato un qualche difetto di comprensione tra di voi).

Infine, però, c'era un altro punto da considerarsi, ovvero quanto stabilito dalla lettera C in merito alla responsabilità dell'arbitro riguardo al perseguimento dell'equità.

In particolare, l'arbitro avrebbe dovuto accertarsi che la linea colpevole non avesse tratto alcun vantaggio dall'infrazione, pronto a cancellarlo se così fosse emerso. Ebbene, sebbene impossibilitato ad offrire un giudizio compiuto in assenza del diagramma della mano e dello sviluppo del gioco fino al punto cruciale, ci sono due elementi che possono far pensare che qualcosa da fare ci fosse (come mera ipotesi di lavoro, al momento e con questi dati):

- Se Est non era in grado di surtagliare il J (carta che Lei avrebbe giocato senza l'infrazione), allora la successiva battuta delle atout avrebbe impedito il taglio a ♣;
- Se lo scarto della ♣ ha permesso ad Est di leggere la posizione del colore, questa informazione, dato il modo nel quale era stata attinta, era non autorizzata per Est medesimo.

Anche nel caso di applicazione del 64C però, l'arbitro deve perseguire la mera equità, ovvero domandarsi che cosa sarebbe successo senza l'infrazione, per intervenire se la penalità comminata non è stata sufficiente a risarcire il partito innocente di quanto eventualmente sottratto.

In pratica, se l'arbitro, analizzando la situazione in via equitativa e sviluppando i due punti esposti sopra, avesse stabilito che la linea colpevole aveva tratto dall'irregolarità il vantaggio di una presa, allora il suo compito sarebbe terminato lì, visto che la presa era stata restituita per il tramite della rettifica del caso, mentre avrebbe dovuto restituire ogni presa, ulteriore ad una, che fosse stata guadagnata dal partito colpevole per il tramite della renouce.

Concludo annotando che le giurie, o commissioni di appello, non esistono più in Italia dal 1997, e comunque anche allora non avevano giurisdizione su punti di legge e/o di regolamento, ma solo nell'ambito dei cosiddetti fatti contestati (in sintesi, per problemi quali informazioni sbagliate, informazioni non autorizzate *et similia*).

Sempre dalla lettura del punto AI(a), possiamo vedere come l'applicazione del Codice da parte del secondo arbitro era del tutto corretta (in merito alle Sue rimostranze sull'indebita severità della sanzione, ovvero alla sua sproporzione, non posso che darle tristemente ragione: la normativa sulla renouce, sebbene leggermente ammorbidita nel Codice ed. 2007 – ma in vigore in Italia dal 01/09/2008 – è notoriamente la più iniqua dell'intero corpo di leggi; possiamo ben dire *dura lex sed lex*).

Spero di avere soddisfatto quantomeno la sua legittima curiosità, ma se così non fosse non esiti a scrivermi di nuovo.

Cordiali saluti,  
Maurizio Di Sacco